APPROFONDIMENTO CIVILE

L'invio di foto, in divisa su whatsapp, per fini privati è assolutamente vietato (Breve nota alla sentenza 124/2021 del TAR Bologna)

Data pubblicazione: 02/02/2024

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

INTRODUZIONE

Il ricorrente, un Caporale Maggiore dell'Esercito in servizio presso l'Accademia Militare di Modena, ***veniva sottoposto a procedimento disciplinare, in quanto non solo procedeva alla cessione onerosa di un cucciolo di cane, violando l'obbligo di dotarlo di microchip prima della vendita, ma inviava, come garanzia della sua serietà, all'acquirente, una donna, delle foto che lo ritraevano in divisa ed, infine, pubblicava su un sito specializzato, un elevato numero di annunci, aventi ad oggetto la vendita di cuccioli di varie razze in diverse città d'Italia, lasciando come riferimento un'utenza mobile intestata all'Accademia Militare di Modena***.

Veniva indagato per i reati di cui agli articoli 640 e 485 cp, ma il procedimento veniva archiviato; viceversa, l'azione disciplinare si concludeva con la sanzione della sospensione dal servizio per mesi due, in quanto, con la sua condotta, il ricorrente aveva "*disatteso fortemente i doveri propri dello stato di militare, nonché quelli attinenti al giuramento prestato, al grado rivestito, al senso di responsabilità e al contegno che ogni militare deve tenere in qualsiasi circostanza*".

I MOTIVI DI RICORSO. IL PERCORSO DEL TAR.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

La difesa del ricorrente era basata essenzialmente sulla circostanza ***che la condotta posta in essere era assolutamente privata, al di fuori del servizio***.

Tale strategia non veniva condivisa dal Collegio adito, in quanto:

- L'art. 720 c. 2 lett. b del d.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 "*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*" ***vieta al militare l'uso dell'uniforme nello svolgimento delle attività private***;
- benchè l'applicativo *whatsapp* sia strumento telematico di comunicazione a distanza di natura privata ***(Cassazione 10 settembre 2018 n. 21965; Tribunale Parma 7 gennaio 2019***) e non già un vero e proprio *social network* destinato ad una pluralità di persone, ***la condotta adottata dal ricorrente appariva comunque illecita e incompatibile con lo status di militare, non risultando verosimile l'invocata esimente della finalità di garantire la propria affidabilità personale***.

CONCLUSIONI

Il Tar, sebbene, ritenga sussistente la rilevanza disciplinare, allo stesso modo evidenzia come la dinamica dei fatti ne configuri una natura privata e, di conseguenza - non potendo sostituire la propria valutazione a quella della competente autorità amministrativa, fatti salvi i paletti della manifesta irragionevolezza e/o arbitrarietà della valutazione dell'autorità procedente - ***ritiene la sanzione viziata da illogicità e la annulla, rimettendo all'autorità procedente per l'emanazione di una nuova sanzione, pulita dai vizi***.

Avv. Laura Buzzerio Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati